



COMUNE DI CARBONERA

Provincia di Treviso

ORIGINALE

ORDINANZA N. 23 del 27-04-2023

**Oggetto: ORDINANZA EMERGENZA IDRICA. LIMITAZIONE UTILIZZO
DELL'ACQUA POTABILE**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 37 del 3 maggio 2022 e n. 60 del 19 luglio 2022 era stato dichiarato lo stato di crisi idrica su tutto il territorio della Regione del Veneto ed indicate alcune misure volte a garantire la maggiore conservazione possibile della risorsa acqua mediante azioni di uso parsimonioso della stessa;
- con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 20 del 14 marzo 2023 viene dato atto del permanere per ulteriori dodici mesi dello stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione alla situazione di deficit idrico come da delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2022;
- con nota prot. n. 11729 del 23/03/2023, la Società ATS S.p.A., quale gestore del Servizio Idrico Integrato nei territori di competenza – ha manifestato ai Comuni soci la necessità di attuare provvedimenti di competenza finalizzati a limitare l'utilizzo dell'acqua potabile adottando stili di vita orientati al risparmio idrico al fine di preservare l'uso potabile dell'acqua fornita dalla rete acquedottistica gestita dalle Società e fronteggiare le potenziali criticità nella fornitura idrica, evitando tra l'altro di irrigare i manti erbosi;

CONSIDERATO CHE

- l'acqua è una risorsa pubblica di primaria ed assoluta importanza;
- a causa delle persistenti sfavorevoli condizioni meteo climatiche, caratterizzate da perdurante scarsità di precipitazioni, si è verificata una importante criticità idrica, nonché una rilevante riduzione dell'apporto idrico dalle sorgenti montane;

RICHIAMATI

- l'art. 144 del D.Lgs. n. 152/2006, il quale sancisce che le acque superficiali o sotterranee sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà, e l'uso di tale risorsa per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo ammettendo altri usi solo quando la risorsa sia sufficiente e non leda la qualità dell'acqua a tale scopo destinata;

- l'art. 98, c.1 del medesimo decreto, il quale dispone che coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;

SPECIFICATO che l'art. 21 - *Tutela delle risorse idriche* - del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana:

- impone la regolazione, con idonee saracinesche, delle fontane a getto continuo, allo scopo di limitare gli inutili sprechi, riducendo l'erogazione ai bisogni strettamente necessari, ed eliminando qualsiasi erogazione a bocca libera che sia priva di utilizzo;
- limita a 0,1 l/sec (litri al secondo) di portata media giornaliera l'erogazione da fontane;
- vieta gli emungimenti per scopi superflui (es. fontane ornamentali, zampilli nei giardini, ecc.);

VALUTATO CHE

- una conseguente scarsità di acqua potabile nella rete idrica pubblica può dare luogo a gravi disagi, nonché creare inconvenienti di natura igienico-sanitaria per la popolazione;
- in un vigente contesto di potenziale criticità e a prevenzione di una più grave situazione di carenza della risorsa idrica, necessita sensibilizzare la cittadinanza ad intraprendere azioni di contenimento dei consumi e di razionalizzazione degli sprechi, prediligendo usi accorti, consapevoli e limitati della risorsa idrica orientati al soddisfacimento dei soli concreti ed essenziali fabbisogni umani;

RAVVISATI

- la necessità di dover disciplinare, per quanto di competenza, il consumo dell'acqua potabile della rete idrica dell'intero territorio comunale, al fine di garantire una soddisfacente erogazione a tutte le utenze e di tutelare/salvaguardare la risorsa idrica, l'igiene e la salute pubblica;
- il carattere di contingibilità ed urgenza per preservare la maggior quantità di risorsa disponibile all'uso umano ed alimentare e per ridurre conseguentemente i prelievi di acqua potabile dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari;

RICHIAMATI:

- il R.D. 1/12/1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 23/02/2003 n. 18;
- la L.R. 27/04/2012 n. 17, in particolare l'art. 1;
- il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i., parte Terza e in particolare l'art. 98 c. 1;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., art. 50;
- il Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 107 del 05/11/2009 e s.m.i.
- le Delibere del Consiglio dei Ministri del 04/07/2022 e del 28/12/2022
- le O.P.G.R.V. n. 37 del 03/05/2022, n. 60 del 19/07/2022 e n. 20 del 14/03/2023;
- il vigente Regolamento comunale di igiene e sanità;
- il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana;
- l'ordinanza sindacale n. 42 del 22/06/2022;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 26/04/2023 dal Responsabile dell'Area 4^A - Servizi tecnici e Gestione del territorio sulla proposta inerente la presente Ordinanza;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

per le ragioni e le finalità nelle premesse esposte, **a far data dal presente provvedimento e fino alla revoca dello stesso per cessato stato di emergenza idrica:**

- 1) a tutti i cittadini un uso estremamente accorto dell'acqua fornita dal pubblico acquedotto e limitata agli usi prioritari;

- 2) a tutti i cittadini di impiegare l'acqua fornita dal pubblico acquedotto esclusivamente per gli usi alimentari ed igienico-sanitari;
- 3) a tutti i cittadini il divieto di impiegare acqua potabile (anche emunta da pozzi domestici) per le seguenti attività pubbliche e private:
 - lavaggio di cortili e piazzali;
 - lavaggio domestico di veicoli a motore;
 - il riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili;
 - irrigazione prati privati e giardini;
- 4) a tutti i cittadini il divieto d'uso dell'acqua emunta dai pozzi artesiani per gli usi non prioritari, anche come sopra evidenziato, con obbligo di installazione di dispositivi di regolazione atti ad impedire l'erogazione di acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo e alla garanzia della funzionalità dell'impianto. I prelievi non potranno in ogni caso superare il limite di 0,1 l/sec., quale portata media giornaliera.

La presente Ordinanza:

- diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio, nel sito istituzionale del Comune;
- sostituisce, per quanto di ragione, la precedente Ordinanza sindacale n. 42 del 22/06/2022, ad oggetto "*Ordinanza emergenza idrica. Utilizzo dell'acqua potabile per scopi strettamente civili*".

Sono esclusi dalla presente Ordinanza:

- i servizi pubblici di igiene urbana;
- il verde pubblico;
- i campi da gioco inseriti in contesti sportivi privati;
- l'utilizzo zootecnico o produttivo per le attività regolarmente autorizzate all'uso di acqua potabile;
- l'uso di modesta entità per l'irrigazione puntuale delle piantine negli orti ad uso esclusivo domestico familiare e la bagnatura di piccoli vasi di fiori e similari. L'innaffiamento dovrà essere limitato ed atto a mantenere il minimo ciclo vegetativo che non comprometta la sopravvivenza delle piante messe a dimora.

INVITA

tutti i cittadini ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio dell'acqua, come ad esempio:

- riparare prontamente perdite, anche minime, da rubinetti, sciacquoni, ecc.;
- installare sui rubinetti dispositivi frangigetto che, mescolando l'acqua con l'aria, consentono di risparmiare risorsa idrica;
- impiegare lavastoviglie e lavatrici solo a pieno carico;
- prediligere la doccia anziché il bagno in vasca;
- chiudere il rubinetto nell'azione di lavarsi i denti e/o di radersi la barba;
- utilizzare l'acqua di lavaggio degli alimenti freschi per annaffiare le piante e quella di condensa da impianti di climatizzazione per lavare i pavimenti;
- effettuare analisi annuali dell'acqua emunta da pozzi domestici allo scopo di verificare che, anche a fronte dell'attuale condizione di carenza idrica, siano garantiti i requisiti di potabilità connessi al consumo umano.

AVVERTE

- che il presente provvedimento potrà essere modificato, integrato, sospeso per il superamento delle criticità o prorogato per la persistenza/aggravio della situazione di carenza idrica;
- che l'inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis.1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e, qualora ne ricorrano i presupposti, dà luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

- 1) che gli organi di vigilanza sono incaricati delle verifiche e delle ricognizioni sul territorio di competenza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- 2) che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, nel sito istituzionale del Comune ed alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e che alla stessa venga data la massima pubblicità;
- 3) che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, al Corpo Intercomunale di Polizia Locale Postumia Romana di Villorba (TV), alla Regione del Veneto, ad ATS S.p.A., all'azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, all'ARPAV – Dipartimento territoriale di Treviso, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Silea, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso.

COMUNICA

- che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Paola Bandoli, Responsabile dell'Area 4^A - Servizi tecnici e Gestione del territorio del Comune di Carbonera;
- che l'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti è l'ufficio Tecnico – Ecologia – al quale potrà essere richiesta qualsiasi notizia inerente la presente ordinanza, presso la sede municipale previo appuntamento, al recapito telefonico 0422691143 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficioecologia@carbonera-tv.it;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 giorni e 120 giorni dalla data di notifica ovvero dalla data di piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

**II SINDACO
ORTOLAN FEDERICA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;
e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.